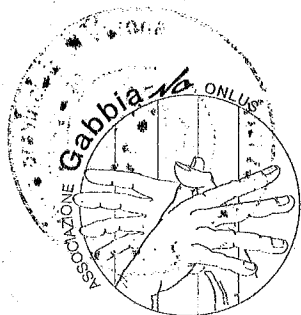




Associazione "Gabbia-NO" O.d.V.

Sede Legale: Via Crosara, 47 - 37045 Legnago (Vr)
Sede Operativa: Via Pasubio, 14 - 37045 Legnago (Vr)
cel. 349 099 8068 - C.F. 91015760233 - www.gabbia-no.org

e-mail:

- cod. Registro Reg. n° VR0739

Esente bollo registro ai sensi dell'articolo 82 D.Lgs 117/2017

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 16 GIUGNO 2019

In data 16 giugno 2019,
alle ore 21:30

presso Legnago, VR,
in Via Pasubio n°14,

si sono riuniti i membri dell'Associazione "Gabbia-NO" O.d.V. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Lettura e approva del nuovo statuto associativo inbase al D. Lgs. 117/2017

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti membri: Augusto Garau, Monica Frattini, Diego Turazza, Enrico Cottini, Antonio Bergamini, Marta Garau, Bruna Vettore, Stefania Gioachin.

Inoltre controlla le deleghe in base al regolamento dello statuto vigente che dovrà essere modificato.

Sono presenti tramite delega: Lara Sella che delega Diego Turazza

Franca Ghedini che delega Augusto Garau

Lucio Frattini che delega Bruna Vettore

Enrico Manente che delega Stefania Gioachin

Marianna Guarise che delega Monica Frattini

Enrico Gatto che delega Marta Garau

Accertata la presenza del 75% dei soci viene dichiarata valida la seduta chiamando a fungere da segretario Stefania Gioachin.

1. Lettura e discussione della nuova bozza dello statuto associativo che viene redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
2. Approvazione della bozza da parte di tutti i presenti e stesura del nuovo statuto approvato.

La seduta viene tolta alle ore 23:00 dello stesso giorno.

Il Segretario
Stefania Gioachin

Stefania Gioachin

Il Presidente
Augusto Garau

Augusto Garau

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

11 LUG. 2019

856

3

€ 0,00 (2010/00)

L'Addetto (*)

EGON SAN J
Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO «Gabbia-no»

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «**Gabbia-no ODV**» che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede in via Crosara, 47 nel comune di Legnago (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato «**Gabbia-no ODV**» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- ☐ Diffondere la consapevolezza che disabile non è sinonimo di inabile, ma di portatore di nuove ricchezze, di altre capacità e abilità in quanto persona propositiva, intellettualmente vivace e proattiva.
- ☐ Agevolare una presa di coscienza sui molteplici aspetti che può assumere di volta in volta la disabilità, non più intesa come caratteristica esclusiva di un ristretto numero di persone, ma come un'esperienza che tutti nel corso della vita sperimentano.
- ☐ Diminuire il disagio provato dal disabile di fronte sia alle barriere architettoniche erette dall'uomo nell'ambiente che a quelle relazionali, spesso frutto di un pregiudizio fondato su una presunta "diversità".
- ☐ Aprire nuovi canali comunicativi, relazionali, formativi, lavorativi e di crescita interiore che permettano agli individui, ed in particolare alle persone che vivono una disabilità, di crescere, realizzarsi e cooperare attivamente con gli altri così da condurre al superamento dei canoni mentali di "normalità" della società attuale.
- ☐ Valorizzare il tempo libero di coloro che parteciperanno alle attività promosse dall'organizzazione.
- ☐ Costruire nella sfida quotidiana dell'integrazione un mondo più giusto, equo, integrato, non standardizzante ma rispettoso delle diversità, nel confronto con altre realtà culturali, essendo la disabilità una condizione trasversale alle culture.

- Dare voce non solo ai bisogni, ma anche ai desideri che il disabile spesso si trova a soffocare, scoraggiato da una società che, per comodità o per "proteggerlo", gli impone più limiti di quelli che effettivamente può avere.
- Intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale, in particolare dando visibilità ai problemi concreti delle persone soggette ad handicap più o meno gravi a partire da una presa di parola di chi vive queste situazioni e con una significativa presenza degli stessi nell'associazione.

Le attività che si propone di svolgere ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Favorire momenti di confronto e di dialogo per mezzo di un contesto di convivenza volontaria nel quale valorizzare ogni individuo, con particolare attenzione ai disabili, affinché ciascuno, esplicitando la propria personalità e le proprie potenzialità, possa essere e sentirsi fonte di ricchezza per gli altri e, soprattutto, per coloro che, in caso di necessità, usufruiranno dell'ospitalità del contesto associativo.
- Favorire un nuovo modo di concepire e vivere il turismo con la possibilità di usufruire di periodi di vacanza nel rispetto dei tempi e delle necessità di ogni partecipante, cercando di non limitarsi a standard turistici preconfezionati, ma lanciandosi in avventure "freeland" sul territorio nazionale e internazionale con camper e roulotte attrezzati.
- Dare sostegno e appoggio logistico con i mezzi e con l'opera dei volontari a quei soggetti impossibilitati negli spostamenti a causa di barriere architettoniche o che necessitano di un trasporto alternativo alla macchina o all'ambulanza.
- Realizzare, nei limiti delle possibilità dell'organizzazione e con la ricchezza e i talenti dei volontari, i desideri di coloro che entrano in contatto con l'organizzazione, prestando attenzione a non superare il limite reale delle loro capacità così da non metterne a rischio l'incolumità fisica e psicologica.
- Favorire la sensibilizzazione al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, comunicative e relazionali intra culturali e interculturali attraverso seminari, convegni, mostre, pubblicazioni divulgative, incontri nelle scuole o in circoli culturali così da sviluppare un'educazione sensibile al tema.
- Instaurare rapporti di cooperazione e di scambio d'esperienze con organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali così da facilitare un costruttivo dialogo interculturale e plurietnico per la diffusione di una sensibilità solidale nei confronti dei soggetti più deboli di ogni società.

- ☐ Attivare e mantenere rapporti di confronto e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni e del pubblico servizio che possano contribuire alle finalità dell'associazione o avere scopi analoghi, purché non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell'associazione stessa.
- ☐ Partecipare a reti associative e/o altri organismi, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati))

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- ☐ Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ☐ Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- ☐ Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- ☐ Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- ☐ Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Consiglio direttivo
- ☐ Presidente
- ☐ Organo di controllo
- ☐ Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- ☐ Determina le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ☐ Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ Nomina e revoca, quando è previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ☐ Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ Delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'organizzazione;

- ☐ Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per altri 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ Amministra l'organizzazione;
- ☐ Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- ☐ Predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- ☐ Predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ☐ Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- ☐ Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'occorrenza individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- ☐ Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☐ Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ☐ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/ 2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali
- e) attività di raccolta fondi;

- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa dal D. Lgs. 117/2017.

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 21

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art. 14 del D. Lgs. 117/ 2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente e cioè il consiglio direttivo.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere compatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
Decorrenza del termine di cui l'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto resta di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.